

CONVENZIONE

tra

TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA

rappresentata dal Rettore. Prof Roberto Sani, domiciliato presso la sede dell'Università, Piaggia della Torre 8, Macerata (MC)

e

IL CONSIGLIO PROVINCIALE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI ANCONA (C.P.O)

rappresentato dal Presidente CdL Roberto di Iulio domiciliato presso il Consiglio Provinciale, con sede in Ancona

IL CONSIGLIO PROVINCIALE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI ASCOLI PICENO (C.P.O)

rappresentato dal Presidente CdL Marco Assenti domiciliato presso il Consiglio Provinciale, con sede in Ascoli Piceno

IL CONSIGLIO PROVINCIALE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI FERMO C.P.O)

rappresentato dal Presidente CdL Bruno Del Gatto domiciliato presso il Consiglio Provinciale, con sede in Fermo

IL CONSIGLIO PROVINCIALE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI MACERATA C.P.O)


rappresentato dal Presidente CdL Riccardo Russo domiciliato presso il Consiglio Provinciale, con sede in Macerata

con il patrocinio

del **CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO**, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo, 456 in persona del Presidente Maria E. Calderone domiciliata presso il Consiglio Nazionale, con sede in Roma, Via C. Colombo 456 in ragione della carica e agli effetti del presente atto.

PREMESSO CHE

- il D.M. 509/1999 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei" prevedeva il riordino degli studi universitari ed, in particolare, l'istituzione di lauree triennali e specialistiche, rientranti in apposite classi;
- il D.M. 270/2004 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999 n 509" prevede all'articolo 3 l'istituzione dei corsi di laurea e di laurea magistrale rientranti in apposite classi;




- l'articolo 5 comma 7, del D.M. n 270/2004 prevede, tra l'altro, che le università possono riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e le abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
- il Ministro dell'Università e della Ricerca, in data 1 giugno 2006 ha emanato una specifica direttiva, finalizzata a standardizzare il riconoscimento in rassegna, con la quale sono state invitate le Università a contenere i C F U convalidati in un massimo di 60, che l'Università di Macerata, con delibera del Senato accademico dell'11 luglio 2006 ha approvato il regolamento di Ateneo per la stipula di convenzioni con Enti o Istituzioni per il riconoscimento di crediti ai fini del conseguimento della laurea o laurea magistrale;
- l'articolo 37 comma 2 del D.L. 262/2006 convertito nella Legge 286/2006 (art.2 comma 147), ha confermato il limite dei 60 crediti riconoscibili dalle Università per le conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario;
- la Legge 46/2007 ha modificato il percorso di accesso alla professione di consulente del lavoro prevedendo per l'iscrizione agli Albi provinciali l'obbligo di titolo accademico e individuando, tra gli altri, la laurea in scienze giuridiche, scienze economiche e scienze politiche;
- l'Università degli Studi di Macerata ha attivato presso la *Facoltà di Giurisprudenza* il corso di laurea triennale in Consulenti del Lavoro e per l'Impresa;
- L'Università degli Studi di Macerata è disponibile a valutare gli studi sopra citati per il riconoscimento in parola fermo restando le determinazioni delle singole Facoltà interessate.
- Il legislatore ha attribuito ai Consulenti del Lavoro funzioni anche di carattere sociale, che, attraverso la "Fondazione Consulenti per il lavoro", l'unica agenzia per il lavoro attiva sul mercato della *Ricerca & Selezione e dell'Intermediazione*, con un network di oltre 1300 professionisti presenti in tutte le province d'Italia, è in grado di garantire un rapido ed efficace incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 1. L'Università degli Studi di Macerata e i Consigli Provinciali dei Consulenti del



Lavoro (di seguito denominate Parti) si impegnano a creare un sistema di collaborazione relativo all'attività formativa dei Consulti del Lavoro iscritti all'Albo, ed in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione per aver superato il previsto esame di Stato, anche attraverso il riconoscimento dei C.F.U. legati al Corso di Laurea in Consulti del Lavoro e per l'Impresa (d'ora in avanti Corso di Laurea).

Art. 2. Nel quadro della collaborazione, le parti potranno concordare l'organizzazione e lo svolgimento dei tirocini obbligatori, previsti nel Corso di Laurea, che potranno attuarsi, anche presso gli studi professionali dei consulti del lavoro. Gli stessi professionisti si impegnano a divulgare, presso i loro clienti, l'istituto del tirocinio a valenza formativa – con riconoscimento dei crediti previsti – in modo da consentire agli studenti dell'Università di Macerata di vivere esperienze di alternanza di studio / lavoro.

Art. 3. Nel quadro della collaborazione, l'Università degli Studi di Macerata valuterà l'opportunità di istituire, unitamente ai Consigli Provinciali del territorio di riferimento, corsi specifici, finalizzati alla preparazione dell'*Esame di Stato* per l'abilitazione alla professione con il supporto attivo dei Consulti del Lavoro.

Art. 4. Le parti potranno concordare e definire anche l'organizzazione di corsi di formazione brevi, di aggiornamento e/o orientamento o specialistici, nell'ambito delle procedure obbligatorie di formazione continua previste dalla disciplina vigente dell'ordinamento professionale. L'Università potrà, inoltre, svolgere studi e ricerche su specifica committenza del C.N.O. o dei C.P.O.

Art. 5. Nell'ambito dell'attività didattica svolta, i docenti dell'Università degli Studi di Macerata valuteranno la possibilità di coinvolgere i consulti del lavoro, per contributi ed interventi a contenuto tecnico/pratico, in modo da integrare i percorsi formativi con l'esperienza professionale.

Art. 6. Le parti potranno organizzare incontri di orientamento finalizzati all'inserimento nella libera professione.

Art. 7. Potrà essere costituita una Commissione paritetica con il compito di esaminare le opportunità di collaborazione in campo formativo e scientifico. La Commissione sarà composta di quattro membri, di cui due designati dall'Università e due designati dai C.P.O. aderenti alla convenzione.

Art. 8. A fronte del percorso professionale, formativo e culturale svolto dai Consulti del Lavoro, come accertato dal superamento dell'esame di abilitazione all'esercizio della



professione, l'Università riconosce l'attribuzione di 5 C.F.U. corrispondenti ai tirocini e 12 C.F.U. previsti a scelta dello studente nel piano di studi del Corso di Laurea.

Il riconoscimento di ulteriori crediti formativi potrà essere determinato previa verifica del percorso formativo svolto e del curriculum vitae del singolo studente.

A tal fine lo studente dovrà presentare specifica domanda con allegata tutta la documentazione e le certificazioni disponibili circa il proprio percorso formativo e professionale svolto.

Art. 9. Il riconoscimento degli ulteriori crediti formativi previsti dal precedente articolo dovranno essere deliberati dal Consiglio della Classe, previa valutazione della commissione didattica.

Il Consiglio di Classe, nel valutare i percorsi formativi seguirà criteri di congruità degli stessi in relazione sia agli obiettivi formativi del Corso di Laurea, sia agli obiettivi delle singole attività formative, fermo restando che le valutazioni in crediti (tenuto conto della tipologia didattica delle attività formative, delle ore di lezione, di esercitazione ecc) sarà effettuata secondo i criteri dettati dal D.M. n. 270/2004 e dal regolamento didattico dell'Università, sempreché le attività riconosciute abbiano comportato nel corso di provenienza un adeguato accertamento del profitto.


Art. 10. Fermo restando l'obbligo di assolvere agli adempimenti previsti per l'accesso al Corso di Laurea interessato gli studenti ammessi con il riconoscimento di crediti formativi, dovranno in ogni caso essere in possesso del diploma di scuola media secondaria superiore con accesso universitario.

Art. 11. Coloro che sono ammessi al Corso di Laurea, in base alla presente convenzione, devono considerarsi studenti universitari a tutti gli effetti e devono sottostare alle disposizioni che regolano gli studi universitari.

Disposizioni finali

Art. 12. La presente convenzione, che non comporta per le Parti alcun onere diverso da quelli sopra citati, avrà durata quinquennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione. Potrà essere rinnovata tacitamente per ulteriori quinquenni se non disdetta da una delle Parti, da comunicarsi mediante raccomandata, almeno sei mesi prima della data di scadenza. Il riconoscimento dei CFU è applicato anche a coloro che siano già iscritti all'Ateneo di Macerata, all'atto della firma della presente convenzione, a fronte di specifica domanda.

Art. 13. L'eventuale recesso di una delle Parti non inficerà i riconoscimenti dei crediti



formativi già identificati agli studenti dei corsi di laurea.

Art. 14. Per qualunque controversia relativa alla presente convenzione, non risolvibile in via amichevole, è competente il Foro di Macerata.

Art. 15. La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo ed a registrazione in caso d'uso (art. 24 della Tariffa - Parte II del DPR 642/72 art. 5. punto 1 del DPR 26/04/1986 n.131 e art. 4 della Tariffa - Parte II - annessa al medesimo Decreto). Le spese di bollatura e di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Macerata, li 26/04/2010

Per l'Università degli Studi di Macerata

IL RETTORE

Dott. Roberto Sani



Per il Consiglio Provinciale di Ancona

Il Presidente - Roberto di Iulio

Per il Consiglio Provinciale di Ascoli Piceno

Il Presidente - Marco Assenti

Per il Consiglio Provinciale di Fermo

Il Presidente - Bruno del Gaio

Per il Consiglio Provinciale di Macerata

Il Presidente - Riccardo Russo